

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3125}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOCCO, GIOVANARDI, FERRI MARIO, STRAZZI

Presentata il 22 luglio 1974

Limiti di età per l'elettorato attivo:
modifiche agli articoli 48 e 58 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge che sottoponiamo all'approvazione delle Assemblee, attiene ad un argomento del quale si è molto discusso negli ultimi tempi, a tutti i livelli, da quelli dei sondaggi della pubblica opinione a quelli dottrinari riguardanti il diritto pubblico, civile e privato ed a quelli delle competenti Commissioni permanenti: ci riferiamo alle disposizioni di legge che consentiranno alla nazione italiana di esprimere, in materia di elettorato attivo, gli orientamenti delle scienze costituzionali moderne, già peraltro, e da tempo, conquistati dai paesi più sensibili al rispetto della personalità civile del cittadino.

Cittadino cui compete, secondo il diritto civile e penale italiano, l'obbedienza alle leggi dello Stato, anche prima del ventunesimo anno; cui dunque, deve anche competere, per logica conseguenza e per mera questione di giustizia politica, il riconoscimento di un diritto che gli può essere concesso al compimento del diciottesimo anno.

Il nostro progetto di legge propone di portare l'età minima dell'elettorato attivo, per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati, dai ventuno ai diciotto anni: per quanto attiene all'elezione del Senato, dai venticinque ai ventidue anni.

Molte sono le ragioni per le quali si può affermare con serenità che i diciottenni, quali soggetti di diritti e doveri, sono maturi per far parte dell'elettorato attivo.

Tra i motivi più significativi ci piace evidenziare quelli che sembrano essere anche particolarmente partecipi di una convinzione in forza della quale il cittadino diciottenne, uomo o donna che sia, è considerato pienamente maturo anche intellettualmente.

Il cittadino, al compimento del diciottesimo anno, può compiere, secondo il diritto vigente, una considerevole quantità di atti che lo rendono soggetto titolare di diritti pieni, eguali a quelli che vengono riconosciuti alle persone civilmente adulte.

Nel campo del diritto civile non può essere trascurato di porre in evidenza l'esistenza del diritto al matrimonio ben prima del compimento del diciottesimo anno e, ciò che è, in questo caso, veramente significativo, il riconoscimento al diritto della creazione di un istituto complesso come quello della famiglia, verso la quale il cittadino, anche più giovane (14 anni per le donne, 16 anni per gli uomini) assume obblighi la cui inosservanza (per esempio il sostentamento e l'educazione dei figli) è severamente perseguita. Ora, un cittadino cui si concede tale diritto

e che assume, in questo contesto esemplificativo, doveri così complessi che attengono alla sfera del completo equilibrio della personalità, come può restare estraneo alle responsabilità correlate alla conduzione sociale, politica ed economica dello Stato cui appartiene?

Sempre nel settore del diritto civile non può essere taciuta la capacità testamentaria del diciottenne: orbene, se la scienza del diritto positivo italiano ha previsto, in campo civile, una simile capacità, considerando irrilevanti, ai fini della perfetta manifestazione di volontà, eventuali possibili errori dovuti all'inesperienza, come potrebbe essere razionalmente sostenuto che in materia di elettorato attivo, un diciottenne non appare persona idonea ad assumere una decisione politica?

Le considerazioni possibili in merito alla maturità politica del cittadino diciottenne possono essere molteplici. Abbiamo già ricordato alcuni aspetti attinenti ai rapporti giuridici del diritto civile; potremmo esaminare ancora svariate norme che proclamano la piena responsabilità civile del cittadino, uomo o donna, che ha appena compiuto i diciotto anni: si dia la giusta rilevanza, e se ne recepisca il significato, alla capacità di stipulare, appunto a diciotto anni, contratti di lavoro; a quella di realizzare, e di goderne i benefici correlati anche patrimoniali, opere intellettuali; alla capacità di espletare funzioni pubbliche assumendo le qualità del pubblico ufficiale.

Una delle argomentazioni più significative ci sembra appartenere, comunque, al campo del diritto penale, nel cui contesto, anche dottrinario, la responsabilità di un diciottenne è considerata piena ed assoluta.

Con quale rigore logico può essere sostenuto che un reo diciottenne debba pagare il proprio errore quando sbaglia, mentre non lo si considera maturo quando si tratta di scegliere un partito, un deputato, un senatore cui affidare il compito della rappresentanza — in ogni utile circostanza — della propria fede politica?

Anche alla luce di queste considerazioni, pertanto, l'esclusione dall'elettorato attivo di un soggetto che, per altro verso, appare perseguibile e punibile e, quindi, penalmente responsabile, ci sembra non soltanto cosa illogica ma piuttosto una grave contraddizione che lede alcuni conclamati principi costituzionali di giustizia.

Onorevoli Colleghi! Non ci sembra necessario dover ulteriormente sottolineare che

alla luce dell'ordinamento giuridico nazionale ed alla luce delle enunciazioni dottrinarie costituenti il logico supporto tecnico del medesimo ordinamento, il cittadino italiano, uomo o donna, è certamente considerato pienamente responsabile al diciottesimo anno di età.

Come dianzi scritto ci sembra che il voler conservare una disparità di valutazione tra fenomeno civile e penale e fenomeno politico, significhi consentire una disparità che mortifica il cittadino escluso — ma per altri versi responsabile — sebbene esso sia parte viva di una società civile che non vuole conoscere atteggiamenti discriminatori; e bisogna osservare che purtroppo, se la nostra società non si adeguasse e non si modernizzasse, rappresentando nei suoi momenti legislativi lo specchio della mutevole coscienza collettiva della nazione, realizzerebbe, anche a livello dei principi costituzionali più elementari, proprio quelle discriminazioni che dichiara inaccettabili.

E con ciò riteniamo di aver accennato all'essenziale in merito alla posizione del cittadino diciottenne, nel contesto dei rapporti giuridici generali, in quello dei diritti e dei doveri ed infine in quello dei rapporti di diritto privato; vorremmo ora aggiungere qualche considerazione che può trovare razionale collocazione nella sfera degli interessi morali del cittadino diciottenne che, ancorché molto giovane, si trova proprio a quella età di fronte a problemi di considerevole importanza se riferiti, purtroppo, allo stato di quasi totale abbandono nel quale si trovano tutte le questioni che potrebbero immediatamente interessarlo: pensiamo, in particolare, alla conduzione delle università, oppure alla difesa dei giovani lavoratori nelle fabbriche, alla protezione della maternità, alla partecipazione attiva al lavoro ed alle scelte di base per la sua organizzazione, all'utilizzo del tempo libero, all'educazione culturale, a quella sportiva, agli aiuti agli indigenti, ecc.

In effetti, l'elevare a rango di elettore un diciottenne, ci sembra possa essere un atto dovuto e di responsabilizzazione che darà soddisfazione ad una classe di cittadini abbastanza consistente dal punto di vista numerico; ma, ciò che più conta, è che la predetta responsabilizzazione significa concretare la partecipazione dei giovani al governo dello Stato e significa ancora promuovere l'impegno, per i medesimi, nelle scelte fondamentali del paese.

Se la nostra Repubblica è, come in effetti è per dettato costituzionale, una repubblica

democratica, popolare, parlamentare, rappresentativa, che i giovani diciottenni abbiano, in questo contesto, il ruolo che loro compete! Che essi abbiano la possibilità di far conoscere al paese, con le loro scelte politiche, come essi vogliono il loro avvenire. Avvenire che appartiene più ad essi che a noi.

Onorevoli Colleghi! Con la massima serenità di giudizio il paese non può affermare di avere mai realizzato una politica per i giovani che corrisponda alle loro esigenze sociali, economiche, politiche, culturali, sportive, talvolta, purtroppo, drammatiche. Lasciamo dunque che essi prendano parte, sin dal diciottesimo anno di età, alla elezione delle Assemblee, secondo la gradazione proposta, e formuliamo magari l'augurio che, consapevoli della conquista, la loro maturità esprima scelte atte a trovare nelle libertà politiche, nella giustizia sociale e nel progresso civile, il modo migliore di realizzare i loro ideali.

Negli ultimi tempi, come è noto, molto si è detto e scritto sul voto ai diciottenni; se ci è consentito essere portavoce delle opinioni raccolte, dobbiamo dire che pochi sono i dissensi, pochi sono coloro che hanno manifestato riserve capitali per l'allargamento dell'elettorato attivo ai diciottenni.

Tuttavia, essendoci apparsa unanime l'adesione, ci pare utile accennare ai dissensi proprio per cogliere il loro significato ed al fine di far rilevare quanto minimi siano, dal punto di vista sostanziale, i dubbi formulati.

È o non è, il giovane diciottenne, persona matura? Alcuni affermano che il sistema dell'informazione più facile, la scuola meno severa, la vita meno assillante, almeno per quanto riguarda le quotidiane preoccupazioni, mentre avrebbero creato, nel giovane, una

disponibilità per la comprensione dei problemi sociali ed economici del paese, non avrebbero in niente modificato la sua maturità politica che sarebbe, dunque, insufficiente.

Ciò, a nostro giudizio, non appare verosimile perché il progresso della nazione, i fermenti sociali che registra, si può ben dire, ogni giorno, il rinnovamento continuo delle sue problematiche civili, hanno caso mai, facilitato e non ritardato la maturazione sociale e politica dei giovani.

Si aggiunge, con quanta gratuità, che i giovani potranno essere più facilmente indirizzati verso formule politiche e partiti che possano meglio soddisfare, per gli ideali che difendono, le preferenze dell'animo giovanile: la forza, talvolta la violenza, l'avventura, l'ordine inteso come formula imposta e non conquistata, la contestazione immotivata, ecc.

La critica appare manifestamente infondata perché non tutti i giovani appartengono, come ci si vuol far credere, a quel numero ristretto che sarebbe suscettibile di essere plagiato. Noi riteniamo, invece, che i giovani si sentono liberi e che amano e rispettano, come la propria, l'altrui libertà. E, comunque, aggiungiamo che compete al paese democratico, con il suo governo, con l'esempio delle sue generazioni cosiddette civilmente adulte, di additare ai giovani le vie del benessere civile e politico, nel rispetto del gioco democratico, lasciandoli, senza costrizione di sorta, diretta o indiretta, arbitri del proprio destino che in democrazia si condiziona e si domina appunto con il voto, personale ed uguale, libero e segreto, il cui esercizio, come già dettava la Costituzione, è dovere civico, come vorremmo aggiungere noi, è diritto irrinunciabile.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

« Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto i diciotto anni di età alla data delle elezioni.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico ed è diritto irrinunciabile ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che, nel giorno delle elezioni, hanno compiuto i ventidue anni di età ».

ART. 3.

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge costituzionale deve intendersi modificata in conformità al contenuto dei precedenti articoli.